



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Grosseto

Contenzioso CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1925/2024 R.Gen.Aff.Cont.

TRA

Parte_1, **IN PERSONA DEL LRPT**, (c.f. *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico De Martino, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Siena, Via dei Rossi, n. 44, risulta elettivamente domiciliata;

- ATTRICE OPPONENTE

E

Controparte_1 **IN PERSONA DEL LRPT**, (c.f. *P.IVA_2*), rappresentata e difesa dall'Avv. Enio Borracelli, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Preganziol (TV), Piazza Bachelet, n. 13, risulta elettivamente domiciliata;

- CONVENUTA OPPOSTA

Oggetto: Altri contratti d'opera.

Conclusioni: all'udienza del 15.07.2025, come in atti riportate.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 473/2024 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 08.11.2024 con il quale veniva ingiunta al pagamento nei confronti di *Controparte_1* [...] della somma pari ad € 24.000,00, oltre interessi e spese.

I motivi di opposizione erano i seguenti:



- incompetenza del Tribunale di Grosseto, stante la presenza nel contratto stipulato tra le parti di una clausola compromissoria;
- illegittimità della richiesta di pagamento per nullità del contratto in quanto oggetto di reato o, in subordine, richiesta di risoluzione per grave inadempimento dell'opposta;
- eccezione di inadempimento.

Per queste ragioni parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “*Voglia l'ill.mo Tribunale di Grosseto:*

- *in via pregiudiziale e d'urgenza, voglia sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, anche inaudita altera parte, ritenendo sussistenti i gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;*
- *in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda azionata con il decreto ingiuntivo opposto, ritenuta l'incompetenza del Tribunale di Grosseto poiché ogni controversia è devoluta a un Collegio Arbitrale ex art. 9 del contratto inter partes del 4 agosto 2022 di cui in parte narrativa del presente atto;*
- *nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e diritto nonché carente dei suoi presupposti e per l'inesistenza di qualsivoglia diritto di credito nei confronti di **Parte_1** stante la nullità del titolo contrattuale e/o l'intervenuta risoluzione per grave inadempimento della **Controparte_1** adottando ogni eventuale conseguente provvedimento con riguardo all'atto di precetto;*
- *in via riconvenzionale, dichiarare nullo il contratto 4.8.2022 inter partes per grave inadempimento di **CP_1** alle obbligazioni da essa assunte, condannarla – anche a titolo risarcitorio - a pagare a **Parte_1** la somma di € 16.495,25 oltre rivalutazione e interessi a titolo di restituzione di quanto già versato o la diversa somma maggiore o minore che verrà riconosciuta dal Giudice a titolo di risarcimento dei danni. Alternativamente, sempre in via riconvenzionale previa risoluzione del contratto 4.8.2022 inter partes per grave inadempimento di **CP_1** alle obbligazioni da essa assunte, condannarla – anche a titolo risarcitorio - a pagare a **Parte_1** la somma di € 16.495,25 oltre rivalutazione e interessi a titolo di restituzione di quanto già versato o la diversa somma maggiore o minore che verrà riconosciuta dal Giudice a titolo di risarcimento dei danni;*
- *In ogni caso, con vittoria di diritti, compensi e spese del presente procedimento e con maggiorazione come per legge in ragione dell'impiego dell'ipertesto”.*



Con decreto ex art. 171 *bis* c.p.c., depositato in data 20.02.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. e dichiarata la contumacia di **Controparte_1** non essendosi costituita nei termini previsti dalla legge.

In data 28.04.2025 si costituiva in giudizio la società opposta con regolare comparsa di costituzione e risposta, rimettendosi al giudice in merito all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Grosseto in favore degli arbitri e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.

Per tali motivi parte opposta formulava le seguenti conclusioni: *“previa la revoca della dichiarazione di contumacia del convenuto opposto:*

*IN VIA PRELIMINARE: sulla richiesta di inammissibilità e improponibilità della domanda azionata con il decreto ingiuntivo, chiesta da parte attrice opponente per l'incompetenza del Tribunale di Grosseto per la presenza nel contratto della clausola compromissoria, si rimette alla decisione del Giudice, facendo presente, come esposto in narrativa che **Controparte_1** era legittimata a chiedere il decreto ingiuntivo;*

*NEL MERITO: per quanto esposto in narrativa, confermarsi il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, stante il diritto di credito vantato da **Controparte_1** nei confronti della attrice opponente, con condanna della **Controparte_2** al pagamento del dovuto;*

SULLE SPESE LEGALI LIQUIDATE IN DECRETO INGIUNTIVO:

*nell'ipotesi in cui il Giudice si dichiarasse incompetente per la presenza nel contratto della clausola compromissoria e per i motivi esposti in narrativa, preso atto della legittimazione di parte convenuta opposta alla richiesta di decreto ingiuntivo al Giudice ordinario, condannare la **Parte_1** al pagamento quanto meno delle spese ivi liquidate in €567,00;*

IN OGNI CASO: per i motivi indicati in narrativa, anche nel caso di dichiarazione d'incompetenza da parte del Giudice del Tribunale di Grosseto, compensarsi le spese di lite per il presente grado di giudizio”.

All'udienza del 30.04.2025 le parti si riportavano ai propri atti introduttivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

All'udienza del 15.07.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 *ter* c.p.c., si svolgeva la discussione della causa ex art. 281 *sexies* c.p.c..



La causa può decidersi sulla base dell'assorbente eccezione compromissoria tempestivamente sollevata da parte opponente, rispetto alla quale parte opposta si è rimessa al giudice, prestando sostanziale adesione. Conseguentemente dovrà dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Grosseto, in favore del competente collegio arbitrale.

A tal proposito, infatti, bisogna richiamare la clausola inserita nell'art. 9 del contratto di consulenza e supporto stipulato tra le parti, la quale prevede che: *“Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un Collegio arbitrale irrituale composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'intesa fra i primi due, ovvero in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà altresì l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto, su istanza dell'altra. Gli arbitri giudicheranno senza formalità di procedura, quali amichevoli compositori e la loro decisione varrà fra le parti quale transazione da esse direttamente stipulata. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri, cui sin d'ora attribuiscono la stessa efficacia vincolante della loro stessa volontà contrattuale”*.

Rilevato il carattere preliminare dell'*exceptio compromissi* e ritenutane la fondatezza, si dichiara l'incompetenza di questo Tribunale ordinario, dovendosi ritenere la presente controversia riservata alla competenza del collegio arbitrale individuato dalle parti ai sensi dell'art. 9 del contratto di consulenza e supporto.

In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio, va tenuto conto che effettivamente la parte opposta, pur in presenza della clausola arbitrale, poteva richiedere al giudice ordinario l'emissione del decreto ingiuntivo, il quale è stato dunque legittimamente emesso, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (*“La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto. La circostanza che sia stato reso dal giudice statale un decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito fondato sul medesimo titolo (il contratto di appalto) posto alla base del credito oggetto del presente processo, pertanto, non comporta la rinuncia alla clausola compromissoria e non preclude la proponibilità della eccezione di incompetenza del giudice statale nel processo”*, Cass. Civ. n. 28303/2024.). Ciò induce a



disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite tenuto conto anche della sostanziale adesione della parte opposta all'eccezione di arbitrato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) Revoca la dichiarazione di contumacia di *Controparte_1*
- b) Dichiarà l'incompetenza del Tribunale di Grosseto, per essere la controversia devoluta ad arbitri;
- c) Revoca il decreto ingiuntivo n. 473/2024 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 08.11.2024;
- d) Assegna il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi agli arbitri;
- e) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Grosseto il 24.07.2025

Il Giudice

Dott.ssa Silvia Leone